### **COMUNE DI STORNARA**

Provincia di Foggia



# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LARIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

(ex art. 113 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii)

Approvato con deliberazione di G.C. nr. 83 del 30/06/2021

#### Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento definisce i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione delle risorse destinate agli "Incentivi per funzioni tecniche", previsti dall'art. 113, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito Codice).
- 2. Stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse ai singoli interventi a fronte di eventuali incrementi dei tempi stabiliti o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo in caso di lavori, o dal quadro economico per appalti di servizi e forniture.

#### Art. 2 Campo d'applicazione

1. Il fondo, come indicato all'art. 113 comma 2 del Codice, è destinato ad incentivare esclusivamente le attività di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

#### 2. Sono esclusi dall'incentivo:

- **a.** Gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- **b.** Gli affidamenti senza previa procedura comparativa, quali gli affidamenti diretti, gli affidamenti per somma urgenza, gli affidamenti in house alle Società ed agli Enti partecipati dal Comune. Non si considera procedura comparativa la mera acquisizione di più preventivi preliminari all'affidamento di cui all'art 36 c.2 lett. a) del Codice;
- c. Gli appalti previsti dall'art. 1, comma 3 del Codice;
- **d.** Gli appalti di servizi e forniture nel caso in cui non venga nominato il direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal RUP;
- **e.** I contratti di consulenza, gli incarichi legali ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art.17 del Codice stesso.
- 3. Rilevano, ai fini del riconoscimento e della corresponsione dell'incentivo, esclusivamente gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore superiore a  $\in$  40.000,00 (IVA esclusa).

#### Art. 3 Costituzione e accantonamento del fondo

#### per la funzione tecnica e l'innovazione

- 1. Confluiscono nel fondo di cui all'art. 113 comma 2 del Codice, le risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, per ogni lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli eventuali oneri della sicurezza ed al netto delle somme a disposizione per IVA, espropri o acquisto aree, acquisto beni mobili e ogni altra voce progettuale, graduate sulla base di quanto previsto al successivo art. 5. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente. L'IRAP sarà prevista nel quadro economico dell'intervento, a carico del medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
- 2. In fase di programmazione di acquisti di beni e servizi e di lavori il responsabile di P.O. del servizio interessato dovrà comunicare al servizio personale/ragioneria l'importo presunto delle risorse per gli incentivi che confluiranno **nell'apposito fondo**, indicando gli estremi della programmazione e ogni altro riferimento occorrente.
- 3. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base di gara, e limitatamente alle attività svolte nella fase dell'esecuzione del contratto. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base di gara. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo come definite dall'art. 106 del Codice.
- 4. L'80% del fondo è ripartito per ciascun lavoro, servizio o fornitura tra il personale coinvolto secondo le modalità di cui agli articoli successivi.
- 5. Il restante 20%, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, costituisce il fondo per l'innovazione ed è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

#### Art. 4 Conferimento degli incarichi. Costituzione gruppo di lavoro

1. Gli affidamenti delle attività incentivate sono effettuati con provvedimento del Responsabile P.O. competente. Per ogni singola procedura relativa all'affidamento di un contratto pubblico, il Responsabile P.O. competente, all'inizio del procedimento, con propria determinazione individua il Responsabile del Procedimento e costituisce il gruppo di lavoro al fine dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento. Inoltre, per ogni attività, individua gli eventuali collaboratori tecnici ed amministrativi che intervengono direttamente attraverso l'esecuzione delle operazioni di supporto, stabilendone i tempi, l'attività loro assegnata e impegnando, contestualmente, la spesa complessiva per l'incentivo. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione, ed esecuzione del contratto. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, garantendo la massima partecipazione e pari opportunità a

tutte/i le/i lavoratrici/lavoratori, nel rispetto dei criteri di equità e rotazione, anche prevedendo forme di collaborazione intersettoriale (tra più servizi) all'interno dell'Ente, fermo restando il possesso delle capacità e dei requisiti professionali richiesti. Col medesimo provvedimento è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato dovrà svolgere o ha svolto nel frattempo.

- 2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo i seguenti soggetti:
  - a) Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
  - **b)** Progettista;
  - c) Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e direzione;
  - d) Direttore dei Lavori ovvero Direttore dell'Esecuzione
  - **e)** Collaudatore Tecnico-Amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione, Verificatore di Conformità e Collaudatore Statico;
  - f) Collaboratori dei soggetti di cui ai punti precedenti;
- 3. La nomina del Direttore dell'Esecuzione quale figura distinta dal RUP deve essere espressamente motivata, con riferimento ai presupposti di cui al punto 10 delle Linee Guida ANAC n. 3 /2017.
- 4. Lo stesso responsabile di P.O. competente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare gli incarichi in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia, eventualmente, svolto nel frattempo, tenendo conto della causa della modifica o della revoca.

#### Art. 5 Contenuti dell'atto di incarico

Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve redigere una scheda operativa nella quale indicare:

- **a**) l'opera o il lavoro, il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento;
- **b**) l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, dell'opera, lavoro, servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo, determinato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del presente regolamento;
- c) il crono-programma per ogni funzione da svolgere;
- **d**) il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
- e) le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.

#### Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici

- 1. E possibile istituire Gruppi di Lavoro con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del D. Lgs. n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
- 2. Nell'atto di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
- 3. I dipendenti che richiedessero all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione a fare parte di un Gruppo di Lavoro presso altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze

dell'ufficio di appartenenza. Sarà nella responsabilità del dipendente comunicare alla propria Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare il superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo; la parte non liquidata costituirà economia di spesa.

#### Art. 7 Ripartizione dell'incentivo

1. In conformità alle prescrizioni di cui all'art. 113, comma 2, del Codice, l'80% del fondo, destinata all'incentivo, viene ripartita, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con determinazione del responsabile P.O. competente secondo i parametri di riferimento della tabella sotto indicata nel rispetto delle specifiche competenze del personale coinvolto.

TABELLA "A"						
OPERE E LAVORI						
Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi	Attività		Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte			
dell'opera o lavoro			Soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. a) - e)	Collaboratori tecnici e amministrativi art. 4 comma 2 lett. f)		
4%	Progettazione	Fattibilità tecnica ed economica	50%	50%		
4%		Definitiva				
4%		Esecutiva				
4%	Verifica Progettazione		65%	35%		
1%	Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	Fattibilità tecnica ed economica	65%	35%		
2%		Definitiva				
2%		Esecutiva				
4%	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione		65%	35%		

4%	Direzione Lavori	50%	50%	
4%	Collaudo tecnico amministrativo	70%	30%	
4%	Collaudo statico	70%	30%	
43%	RUP	90%	10%	
80%	TOTALE PERCENTUALE FONDO			
20%	Destinazione vincolata per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.			
100%	TOTALE COMPLESSIVO COMPRESO QUATA DEL 20% A DESTINAZIONE VINCOLATA			

TABELLA "B"						
SERVIZI E FORNITURE						
Suddivisione dell'incentivo per le varie fasi del servizio o fornitura	Attività	Suddivisione quota incentivo per ogni singola attività/fase ai soggetti che vi prendono parte				
		Soggetti di cui all'art. 4 comma 2 lett. a)-e)	Collaboratori tecnici e amministrativi art. 4 comma 2 lett. f)			
25%	Direzione dell'esecuzione del contratto	50%	50%			
10%	Verifica di conformità	50%	50%			
45%	RUP	90%	10%			
80%	TOTALE PERCENTUALE FONDO					
20%	Destinazione vincolata per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.					

#### Art. 8 Modalità di corresponsione dell'incentivo

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile P.O., previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, una volta concluso il relativo procedimento.
- 2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite e determinano economie di bilancio.
- Qualora venga affidata all'esterno l'attività di supporto al RUP, gli importi derivanti dalle percentuali applicate saranno ridotti del 20% per le fasi in cui le attività di supporto sono svolte.
- 4. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.
- 5. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate, le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra loro.
- 6. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono in ogni caso superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

# Art. 9 Riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo.

- 1. I tempi relativi alle singole attività vengono stabiliti dal Responsabile P.O con l'atto di costituzione del gruppo di lavoro. I termini per la direzione dei lavori o per la direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alle ditte per l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture.
- 2. Il mancato rispetto dei tempi non giustificato da comprovati motivi d'ufficio rispetto al crono-programma, comporterà una riduzione del compenso dovuto a titolo di incentivo, relativamente a ciascuna singola attività per la quale si è registrato il ritardo, a seconda della gravità, con le modalità definite all'art.11.
- 3. Il mancato rispetto dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo o dei disciplinari inerenti servizi e forniture, depurato del ribasso d'asta offerto, comporterà una decurtazione delle percentuali dovute a titolo di incentivo proporzionale all'incremento del costo, con le modalità definite all'art.11.
- 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni, né i ritardi derivanti da cause non dipendenti dall'attività degli incaricati (es: gare deserte, risoluzioni contrattuali, ritardi o inadempimenti imputabili alle ditte ecc..).
- 5. La riduzione percentuale del compenso spettante a titolo di incentivo può arrivare al massimo ad azzerare il compenso stesso. Le penali non trovano applicazione in tutti i casi in cui il ritardo o l'aumento dei costi non sia imputabile al personale coinvolto.

#### Art. 10 Liquidazione del compenso incentivante

- 1. La liquidazione del compenso incentivante avviene al completamento dell'opera o dell'esecuzione della fornitura/servizio. Il crono-programma deve riportare i tempi dell'esecuzione del contratto e l'incentivo va impegnato in proporzione all'esecuzione.
- 2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro:

## **A)** per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della progettazione e affidamento:

- il Responsabile P.O competente dà atto dell'avvenuta stipula del contratto; valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; assume la determinazione di liquidazione.
- **B)** per la quantificazione ed erogazione relativa alla fase della esecuzione/ dell'attività di collaudo, certificazione di regolare esecuzione / verifica di conformità:
- 1. Il Responsabile P.O verifica lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura; l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività; sulla base della documentazione di cui al punto precedente; assume la determinazione di liquidazione.
- 2.Gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio contabile della competenza quindi in relazione alle annualità di svolgimento dell'incarico e delle attività, per le quali vengono indicate le somme da corrispondere.
- 3. Eventuali contestazioni sulle quote assegnate in sede definitiva devono avvenire attraverso ricorso scritto da presentare, entro 10 giorni dall'atto di liquidazione al responsabile P.O competente il quale, sentito il RUP e gli incaricati delle varie fasi del contratto, potrà procedere al riesame e alla definitiva liquidazione dei compensi al personale interessato.
- 4. In sede di contratto integrativo, potranno essere stabilite forme di correlazione tra l'erogazione dei compensi e l'incentivazione della performance, e potranno essere disposte eventuali riduzioni alla produttività per il personale o alla retribuzione di risultato per le posizioni organizzative che ricevono compensi per le funzioni tecniche.

#### Art. 11 Penali in caso di ritardi o aumento di costi

- 1. Ai fini dell'erogazione delle somme è necessario l'accertamento del responsabile P.O competente dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
- 2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state proficuamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.
- 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportino aumenti di spesa o la necessità di varianti.
- 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori che comportano la necessità di varianti o aumenti di spesa.

- 5. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo appalto per l'attività nella quale si è verificato il ritardo e/o l'errore, è decurtato applicando la riduzione percentuale del compenso di una quota compresa tra il 10% ed il 40% a seconda della gravità, che verrà definita in sede di liquidazione. Tale riduzione è applicata anche al RUP.
- 6. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato.
- 7. Le somme non liquidate ai sensi dei commi 5 e 6 costituiscono economie di spesa.

#### Art. 12 Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse può essere attribuito un incentivo in misura non superiore al 20% di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento e comunque sulla base delle convenzioni stipulate dagli enti aderenti.
- 2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili. La centrale di committenza, con proprio regolamento o atto equivalente, disciplina le modalità di ripartizione della quota di competenza tra il personale che ha partecipato alle attività incentivate.
- 3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente, in riferimento alle funzioni svolte dalla centrale di committenza.

#### Art. 13 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione, previo intervenuto accordo sulle modalità e criteri di ripartizione a livello di contrattazione collettiva integrativa, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice.
- 2. Sarà successivamente pubblicato all'albo pretorio online e nell'apposita sezione Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale.
- 3. Qualora intervengano modifiche normative o pareri o linee guida rilasciati da autorità quali ANAC, ecc., che incidano sulle disposizioni del presente regolamento si provvederà all'adeguamento della relativa disposizione regolamentare modificata, da intendersi comunque automaticamente tempo per tempo adeguata alle fonti normative di rango superiore e alle interpretazioni cogenti di soggetti terzi.

#### Art. 14 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme del Codice (D.Lgs. 50/2016) ed alle disposizioni collegate, vigenti in materia.